



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 06/09/2023

OGGETTO: 2023LPSSMO04 - Lavori per l'attuazione di modifiche viabili, ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale su strade e piazze del territorio comunale" – Area 2 – Sud ovest. Autorizzazione affidamento lavorazioni in subappalto alla ditta Triveneta s.r.l. di Salzano (VE)

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 19/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 440 del 27/12/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025, nel quale è previsto, tra l'altro, lo stanziamento per lavori di segnaletica;
- è necessario procedere con i lavori di attuazione delle diverse modifiche viabili che si rendono necessarie al fine della sicurezza stradale nonché a seguito delle continue Comunicazioni di Giunta comunale per l'attuazione dei piani proposti dall'ufficio mobilità su avvallo successivo dell'ufficio Viabilità della Polizia Locale, oltre alla manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale esistente nel territorio comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 970 del 08/06/2023 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei citati lavori all'ing. Comin Davide di Loria (TV) (CIG: Z823B351C9), il quale ha provveduto alla redazione dello specifico Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 22/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori per l'attuazione di modifiche viabili, ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale su strade e piazze del territorio comunale" – Area 2 – Sud ovest (cod. STR: 2023LPSSMO04) redatto dal tecnico comunale incaricato, geom. Simone Ghiro, del Servizio Manutenzione strade, segnaletica e pronta reperibilità;
- con determinazione n. 1163 del 05/07/2023 con la quale si è provveduto ad approvare:
 - a) la lettera prot. n. 90203 del 22/06/2023 relativa ad una richiesta di offerta finalizzata all'affidamento diretto dei "Lavori per l'attuazione di modifiche viabili, ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale su strade e piazze del territorio comunale" – Area 2 – Sud ovest (cod. STR: 2023LPSSMO04), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;
 - b) le modalità per la scelta del contraente;
 - c) l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto alla società LASTIMMA SRL di San Donà di Piave (VE) (C.F.: 01570960276) (CIG: 9906030A8D) per l'importo di Euro 98.550,00 (IVA esclusa) di cui Euro 93.900,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 4.650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, subordinando
- con determinazione n. 1212 del 13/07/2023 si è dato dell'esito positivo delle verifiche relativamente al possesso, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti nella lettera di invito e dell'efficacia dell'aggiudicazione, come statuita nella propria precedente determinazione n. 1163 del 05/07/2023, dell'appalto dei "Lavori per l'attuazione di modifiche viabili, ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale su strade e piazze del territorio comunale" – Area 2 – Sud ovest (cod. STR: 2023LPSSMO04 – CIG: 9906030A8D) alla società LASTIMMA SRL di San Donà di Piave (VE) (C.F.: 01570960276) a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- in data 21/08/2023 il direttore dei lavori, geom. Simone Ghiro, ha disposto la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria che devono concludersi entro 365 giorni (data stimata 20/08/2024) e pertanto gli stessi sono in corso di esecuzione;

- in data 04/09/2023 è stato stipulato - nella forma della scrittura privata firmata digitalmente - il contratto d'appalto tra il Comune di Treviso e la società LASTIMMA SRL di San Donà di Piave (VE) e protocollato al n. 2023/0123787;

Considerato che con nota del 29/08/2023 (in atti prot, n. 121655), pervenuta via PEC, integrata con PEC del 30/08/2023 (in atti prot, n. 122387) la società appaltatrice LASTIMMA SRL ha presentato istanza al fine di ottenere l'autorizzazione a subappaltare all'impresa Triveneta s.r.l. con sede in Salzano (VE), in via Roma, n. 13, attività di posa in opera di segnaletica nei limiti previsti pari al 49% nella CAT. OS10, per un importo di euro 48.280,00 IVA esclusa, di cui € 46.000,00 per opere ed euro 2.280,00 per oneri di sicurezza;

Verificato che:

- l'appaltatore ha provveduto, con le citate PEC, a trasmettere il contratto di subappalto stipulato tra la committente LASTIMMA SRL e la ditta subappaltatrice Triveneta s.r.l. e la dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ., nonché la documentazione relativa alla richiesta di subappalto rilasciata dal subappaltatore, in particolare:
 - dichiarazione del legale rappresentante della società subappaltatrice circa la composizione societaria di cui al D.P.C.M. 187/91, art. 1;
 - dichiarazione del legale rappresentante della società subappaltatrice che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art.53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001);
 - dichiarazione del legale rappresentante della società subappaltatrice che non ricorre alcuna delle cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né altre cause che possano determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - dichiarazione del subappaltatore di essere microimpresa;
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'Allegato XVII al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - dichiarazione dell'Impresa subappaltatrice di accettare il piano di sicurezza e di coordinamento dell'appalto;
 - il POS a norma di legge;

Verificato altresì che:

- la ditta Impresa LASTIMMA SRL, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;
- il RUP, in considerazione della tipologia delle lavorazioni richieste in subappalto, ritiene che le stesse possano rientrare nella categoria di lavori OS10: "Segnaletica stradale non luminosa";
- nel contratto di subappalto sono state inserite:
 - a) la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - b) la dichiarazione - resa ai sensi del comma 14, art. 105, del D.Lgs. 50/2016 - in merito agli standard qualitativi e prestazionali ed al trattamento economico e normativo dei lavoratori;
 - c) la clausola relativa al Protocollo di legalità;

Verificato che la documentazione attestante l' idoneità tecnico-professionale ai sensi dell' art. 90 e dell' allegato XVII del D.lgs. 81/08 ed il POS sono stati trasmessi anche al coordinatore per la sicurezza incaricato, ing. Davide Comin, che ha verificato i documenti trasmessi e dichiarato completa la documentazione relativa alla sicurezza;

Precisato che:

- ai fini della verifica dei requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti il DURC regolare del subappaltatore Triveneta s.r.l., il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante dell' impresa e la regolarità fiscale;
- la società Triveneta s.r.l. è in possesso di certificazione SOA per la categoria OS10, come da certificazione agli atti del Settore;
- dalla verifica dell' elenco delle annotazioni sulle imprese istituito presso l' A.N.A.C. la ditta subappaltatrice non risulta essere iscritta nel predetto casellario informatico ANAC;
- i pagamenti corrispondenti alle prestazioni realizzate in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore – dichiaratosi “microimpresa” - ai sensi dell' art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni dell' appaltatore;

Considerato che:

- ai sensi dell' art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l' appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell' osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l' appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell' inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l' appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010 - per quanto ancora vigente -, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l' art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, la ditta LASTIMMA SRL - appaltatrice dei “Lavori per l' attuazione di modifiche viabili, ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale su strade e piazze del territorio comunale” – Area 2 – Sud ovest (cod. STR: 2023LPSSMO04 – CIG: 9906030A8D - ad affidare in subappalto alla società Triveneta s.r.l. con sede in Salzano (VE), in via Roma, n. 13 (CF/P.IVA: 02493840272) attività di posa in opera di segnaletica nei limiti previsti pari al 49% nella CAT. OS10, per un importo di euro 48.280,00 IVA esclusa, di cui € 46.000,00 per opere ed euro 2.280,00 per oneri di sicurezza;

- 2) di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) di precisare che il Coordinatore della sicurezza incaricato ha dichiarato di aver ottenuto tutta la documentazione relativa alla sicurezza da parte della società subappaltatrice Triveneta srl, come descritto nelle premesse;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché alle imprese interessate dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 5) di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni dell'appaltatore;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA